



**normativa**

## **LE NUOVE LINEE GUIDA PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI**

In data 25 maggio 2017, con l'accordo in Conferenza Stato-Regioni, sono state adottate le nuove Linee guida in materia di tirocini extracurricolari, che aggiornano e sostituiscono le precedenti del 24 gennaio 2013 e che indicano taluni standard minimi di carattere disciplinare, la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela. Regioni e Province autonome dovranno adeguare la propria normativa di riferimento alle nuove linee guida entro 6 mesi.

Sono oggetto delle Linee guida i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

- a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, L. 68/1999; persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. 24/2014).

Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio: ferma restando la competenza di Regioni e Province autonome, le Linee guida ritengono congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, da erogare per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Durante la sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione e l'indennità non è dovuta in caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali.

L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare



un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e la partecipazione al tirocinio con la percezione dell'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

#### Nuovi criteri di durata minima

È stabilito che la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:

- non possa essere superiore a 12 mesi per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d);
- non possa essere superiore a 12 mesi per i soggetti di cui alla lettera e), ma possa arrivare fino a 24 mesi per i soggetti disabili.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Il tirocinante ha comunque diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia che si protraggano per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

#### Ampliamento della platea dei soggetti promotori

I tirocini possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di Regioni e Province autonome a integrare e modificare l'elenco:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS);
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;



- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
- soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Anpal ovvero accreditati ai servizi per il lavoro;
- Anpal.

#### Tirocini in mobilità interregionale

Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS).

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

#### Forme di premialità per i soggetti ospitanti che assumono i tirocinanti

Si prevedono forme di premialità per i soggetti ospitanti che assumono tirocinanti, i quali potranno attivare in deroga ai limiti:

- 1 tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I suddetti tirocini non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Brescia, 26 giugno 2017

*per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*